

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.
società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 9 settembre 2020

Oggetto: credito d'imposta sui servizi digitali – presentazione delle domande dal 20 ottobre al 20 novembre 2020.

Facciamo seguito alla nostra nota del 20 maggio 2020 illustrativa delle misure a sostegno del settore editoriale contenute nel decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020).

Il decreto Rilancio contiene le seguenti misure a sostegno del settore editoriale:

- articolo 186 – credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
- articolo 187 - regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
- articolo 188 – credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
- **articolo 190 – credito d'imposta per i servizi digitali.**

Commentiamo in questa nota, le novità normative relative al **credito d'imposta per i servizi digitali.**

E' stato emanato il decreto del presidente del consiglio dei ministri recante il regolamento di attuazione del credito d'imposta. Il regolamento, che reca la data del 4 agosto 2020 ma è ancora in corso di registrazione, ricalca gli elementi già desumibili dalla norma. La novità rilevante del regolamento consiste nell'aver stabilito

dal 20 ottobre al 20 novembre 2020
la finestra temporale nella quale i soggetti interessati devono inoltrare la
domanda per via telematica.

Ripercorriamo di seguito gli elementi essenziali di questo argomento.

Il credito d'imposta per i servizi digitali è concesso per l'anno 2020 nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ad esclusione delle imprese beneficiarie dei contributi diretti di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 della legge 26 ottobre 2016 n.198 e al dlgs 15 maggio 2017 n.70.

I requisiti dell'impresa per l'ammissione al credito d'imposta sono :

- a) la sede legale nello spazio economico europeo;
- b) la tassazione in Italia dell'attività cui è correlato il credito d'imposta;
- c) codice ATECO dell'impresa beneficiaria 58.13 (edizione quotidiani) e/o 58.14 (edizione di periodici);
- d) iscrizione al ROC dell'impresa beneficiaria;
- e) impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime voci di spesa.

Il credito d'imposta è pari al **30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019** per i seguenti servizi digitali:

- **acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;**
- ***information technology* di gestione della connettività.**

20145 Milano - Via Giovanni Rasori, 13 tel. 02/86984211 –fax 02/86984219 -
E-mail: amministrazione@biancofiduciaria.it - PEC: biancofiduciaria@legalmail.it
società a resp. limitata autorizzata con Decreto Min. del 25/01/1996 Legge 1966/39 - Capitale sociale Euro 52.000 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 11469080151 – Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11469080151 – REA n. 1468143

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Le spese per le quali spetta il credito d'imposta si considerano sostenute con i criteri di competenza temporale previsti per le imposte dirette (articolo 109 del Testo unico delle imposte dirette).

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione dei professionisti che rilasciano il visto di conformità dei dati fiscali o dei professionisti che esercitano la revisione legale.

Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti degli aiuti *de minimis* dell'Unione Europea.

La domanda di accesso al credito d'imposta, come già detto, deve essere presentata dal 20 ottobre al 20 novembre 2020 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per via telematica con la procedura disponibile nell'area riservata del portale "[impresainungiorno.gov.it](https://www.impresainungiorno.gov.it)".

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, le spese sostenute e le informazioni sugli eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nel 2020 e nei due anni precedenti.

Entro la fine dell'anno 2020, il dipartimento per l'informazione e l'editoria formerà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Tale elenco sarà pubblicato e trasmesso all'agenzia delle entrate.

In caso di richieste superiori al limite di spesa di 8 milioni di euro, si procederà al riparto proporzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello f24 a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di concessione del credito ed in quelle successive nelle quali è utilizzato.

Allegato: dpcm 4 agosto 2020

Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino